



## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886***

*Procedimento a carico dell'ex dirigente di un'azienda per il delitto di omicidio colposo in relazione al decesso di un dipendente che aveva contratto mesotelioma pleurico riconducibile, in ipotesi accusatoria, all'esposizione ad amianto subita dallo stesso nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale alle dipendenze della Società.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP all'esito dell'udienza preliminare e fondata sulla ritenuta impossibilità, in presenza di periodi pregressi di esposizione ad amianto della persona offesa, di ascrivere rilevanza causale certa all'esposizione professionale successivamente patita dalla stessa alle dipendenze dell'imputato. La Corte rileva sul punto come il giudizio di superfluità del dibattimento posto alla base della sentenza impugnata si ponga in contrasto con la complessità dei temi scientifici rilevanti per la soluzione del caso e correttamente evocati dal GUP; temi che, a detta dei giudici di legittimità, impongono invece un approfondimento in sede dibattimentale tramite il ricorso allo strumento processuale della perizia.

Al termine dell'udienza preliminare, il GUP pronunciava sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti dell'imputato in ragione della ritenuta impossibilità di dimostrare la sussistenza del nesso di causa tra il mesotelioma contratto dal lavoratore deceduto e l'esposizione professionale ad amianto subita dallo stesso negli anni in cui l'imputato aveva rivestito la posizione di garanzia. Più in particolare, il GUP valorizzava in proposito l'esistenza di un periodo di pregressa esposizione ad amianto patita dalla persona offesa alle dipendenze di altri soggetti e protrattasi per circa un ventennio.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal PG, annulla con rinvio la sentenza del GUP.

Anzitutto la Corte ricorda qual è la **funzione della sentenza di non luogo a procedere** nell'ambito del nostro sistema processuale, rilevando che al giudice dell'udienza preliminare si impone una **"valutazione prognostica in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della proposizione accusatoria sulla effettiva utilità della fase dibattimentale"**, con la conseguenza che l'esito liberatorio si impone **"qualora sia fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire ulteriori, significativi apporti, al fine di superare il quadro d'insufficienza o contraddittorietà probatoria"**.

Fatta tale premessa, i giudici di legittimità rilevano come **"nel caso in disamina, non può affermarsi che la motivazione del provvedimento impugnato si sostanzia in un apparato esplicativo idoneo a sostenere adeguatamente l'asserto relativo all'inutilità del vaglio dibattimentale"**.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886***

Ebbene, a detta dei giudici di legittimità è proprio **“la complessità e la problematicità delle questioni enucleabili dall’articolato tessuto motivazionale della pronuncia impugnata”** a contraddire **la conclusione tratta dal giudicante in ordine alla inutilità del vaglio dibattimentale**, posto che *“la presenza (...) di questioni di ardua risoluzione, contrassegnate da una diversificazione ed anche da una contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale, lungi dall’escludere, impone il vaglio dibattimentale”*.

Il **regolare espletamento del dibattimento** – osserva infatti la Corte – avrebbe **consentito al giudice** di disporre una perizia sul punto e di **assolvere correttamente al proprio compito di peritus peritorum** nell’ambito del processo: compito che – ricorda la Corte – non autorizza il giudice a *“intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica”*, ma lo abilita a **“individuare, con l’aiuto dell’esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell’evento”** previa verifica della *“autorità scientifica dell’esperto”* e della *“comune accettazione nell’ambito della comunità scientifica”* degli enunciati veicolati a processo dallo stesso.

Proprio di tale indagine, del resto, il giudice è chiamato a dar conto in motivazione *“esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto”* ed è su tale aspetto che si focalizza il successivo sindacato di legittimità da parte della Cassazione chiamata a *“valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto”*.

Uno sforzo non effettuato, nel caso di specie, da parte del **giudice** che avrebbe invece totalmente **omesso “la tematizzazione del profilo inerente alla regola di giudizio da adottarsi di fronte alla compresenza, nel quadro probatorio, di elementi di segno opposto e di non univoca significazione dimostrativa in ordine alla ravvisabilità o meno del nesso di condizionalità necessaria”**.

Non solo. La Cassazione censura sotto ulteriore profilo l’approccio del **giudicante** al sapere scientifico, e in particolare, l’essersi lo stesso **avvalso**, nell’ambito della valutazione delle tematiche concernenti il c.d. “effetto acceleratore”, **di apporti di natura tecnico-scientifica derivanti da perizie espletate nell’ambito di altri processi di merito** (e risultanti da sentenze non passate in giudicato), **non ritualmente acquisite agli atti**, così violando palesemente le regole del contraddittorio.